REGIONE MOLISE

COMUNE DI SANT'ANGELO DEL PESCO

Prov. Isernia

VARIANTE GENERALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE

ADEGUAMENTO PRESCRIZIONI DELIBERA G.R. n° 671/2012

TAV. n° 6	**- Norme tecniche di attuazione**

Progettisti:

Dr. Ing. Francesco CIUMMO

Dr. Arch. Stefania LASTORIA

Geologo:

Dr. Geol. Errico BORRELLI

Adozione: _____

Pubblicazione: _____

Approvazione: _____

_____

_____

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Data: _____

Revisione: Marzo 2017 (con prescrizioni pareri sovracomunali)

NORME GENERALI

art. 1 – Elaborati del piano

La variante generale al vigente Piano Regolatore Generale, del Comune di Sant'Angelo del Pesco (IS) consta dei Seguenti Elaborati:

1 Relazione tecnica e verifica standards urbanistici;
2 Inquadramento regionale;
3 Carta dei vincoli (1:10.000);
4a Stato di fatto - consistenza abitato;
4b Stato di fatto - consistenza abitato;
5 Zonizzazione D.M. 02/04/68 n° 1444 (1:2.000);
5a Zonizzazione D.M. 02/04/68 n° 1444 (1:2000) – località "Canala";
5b Zonizzazione D.M. 02/04/68 n° 1444 (1:500) – Individuazione zone "A" e "B";
5c Zonizzazione D.M. 02/04/68 n° 1444 (1:500) – Individuazione zone "A" e "B";
5d Zonizzazione D.M. 02/04/68 n° 1444 (1:10.000);
6 Norme tecniche di attuazione.

art. 2 – Destinazione d'uso del territorio

L'intero territorio comunale, ai sensi dell'art. 7 della legislazione urbanistica nazionale L. 1150/42 cosi come modificata ed integrata dalla legge 765/67; 1187/68; 291/71 e 865/71, è stato ripartito in zone omogenee con indicazioni per ciascun zona della particolare attività edilizia ammessa in uno alla specifica destinazione d'uso, con specifici riferimenti per quanto riguarda le zone di carattere storico.

Nelle allegate tavole grafiche sono riportate le suddivisioni del territorio in zone (e relative sottozone) in cui le scale grafiche utilizzate sono direttamente connesse alle particolarità trattate ed alle estensioni delle superfici stesse, scale di maggiore dettaglio per le zone del centro abitato in cui la parcellizzazione del territorio assume carattere fortemente spinto. Per le zone esterne e marginali vengono poi utilizzate scale di maggiore valore in modo da rendere leggibile il piano stesso.

Le zone individuate sono le seguenti:

Zona A : centro storico conservazione e restauro

zona B : ristrutturazione edilizia e completamento

zona C : nuova espansione edilizia

C1 : espansione intensiva
C2 : " semintensiva
C3 : " estensiva

Zona D : attivita' artigianali ed industriali

D1 : Area per insediamenti produttivi

D2 : Area artigianale

Zona E : zona agricola

E1 : agricola

E2 : agricola - boscata

Zona F : aree per attrezzature e servizi pubblici

F1 : Attrezzature di interesse pubblico

F2 : Area attrezzata per il turismo sociale

F3 : Verde pubblico attrezzato a parco pubblico

F4: Area attrezzata per il turismo sportivo

Zona G : aree verdi

G1 : Verde privato

La stessa tavola di inquadramento regionale permette di evidenziare e definire le principali vie di comunicazione, di cui al comma 1 del art. 7 della legge urbanistica,

art. 3 – ambito territoriale

1- Come già detto l'intero territorio comunale viene suddiviso in zone territoriali omogenee destinate ad insediamenti residenziali, attività produttive, servizi ed attrezzature, zone agricole. Il tutto nel rispetto delle limitazioni imposte dal D. M. 16/4/1968, concernente disposizioni per il rispetto dei rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti e quelli destinati ad attrezzature, servizi ed attività collettive.

art. 4 – modalità esecutive

La zonizzazione, la viabilità di supporto e di servizio, l'individuazione delle attrezzature e servizi di interesse generale, sono state particolarmente curate e dettagliate al fine di dotare l'Amministrazione comunale di uno strumento operativo senza dover ricorrere ad ulteriori piani di dettaglio esecutivi.

Pertanto, nel rispetto delle norme di zona di seguito specificate e delle indicazioni e prescrizioni riportate negli allegati grafici, il principale strumento attuativo del Piano è il Permesso di Costruire.

Le aree per l'edilizia economica, popolare e convenzionata, ai sensi della legge 18/4/1962 n. 167 e successive modificazioni, vengono poi incluse nelle zone omogenee di espansione C1, C2 e C3.

art. 5 – piani speciali

Resta fatto salvo il Piano degli insediamenti produttivi, ai sensi dell'art. 27 della legge 22/10/1971 n. 865, per l'attrezzatura delle aree destinate alla realizzazione di edifici e strutture connesse alle attività produttive di cui allo specifico piano PIP approvato e realizzato dall'Amministrazione Comunale con atti deliberativi di Consiglio Comunale n. 67 del 29/10/1983;

art. 6 – attuazione del piano

Al rispetto del Piano e delle relative norme e prescrizioni sono tenute tutte le costruzioni ed attività edilizie e di trasformazione urbanistica interessanti il territorio comunale.

Inoltre per l'attuazione del Piano Regolatore Generale il Comune si avvale dei poteri e della facoltà derivanti dalle vigenti disposizioni di Legge in materia edilizia, urbanistica, di tutela dell'ambiente, e di protezione sismica, cui il territorio comunale è classificato.

NORME DI ZONA

art. 7 zona A - risanamento conservazione e restauro

Ricade in questa zona tutta la parte più antica del centro storico compresa tra Piazza Nuonno, Via V. Emanuele, Via Marconi e Piazza dei Caduti ove, nonostante le distruzioni belliche parzialmente presenti, è integra l'originaria struttura urbanistica.

Sono ammessi, sugli edifici esistenti, interventi di restauro, ripristino e risanamento statico-igienico, ristrutturazione interna ed adeguamento ai minimi inderogabili delle esigenze vitali degli occupanti, il tutto senza alterazioni significative all'aspetto esterno degli edifici. Le eventuali trasformazioni esterne, conseguenti al risanamento interno, dovranno essere il più possibile contenute entro limiti modesti e dovranno operare nelle parti non autentiche con impiego di elementi costruttivi attuali ma naturali; in ogni caso non sarà consentita l'introduzione di elementi stilistici né modifiche delle coperture.

E' ammessa la ricostruzione integrale degli edifici prebellici ancora allo stato di ruderi o in parte gia ristrutturati, sempre se compatibile con le norme sismiche. Tali edifici sono evidenziati nell'allegata tavola 5b e, per ciascuno di essi, viene riportato il numero massimo di piani realizzabili. Le aree non edificate, anche se non indicate con apposito retino, assumono destinazione di verde privato con esclusione di ogni edificazione.

art. 8 zona B - ristrutturazione edilizia e completamento -

Ricadono in questa zona tutte le aree già classificate tali dal vigente P.R.G. e all'uopo verificate con riferimento ai limiti di cui all'art. 2 del D.M. 02/04/68.

Sono ammesse le seguenti destinazioni:

a) residenza;

b) attività direzionali;

c) attività commerciali con superfici di vendita fino a 400 mq.;

d) attività artigianali di servizio con esclusione di quelle moleste;

e) attività ricettive e di ristoro;

f) attività per il tempo libero con esclusione di quelle moleste;

g) attrezzature e servizi pubblici.

Sono vietate le seguenti destinazioni:

1) depositi e magazzini di merci ad eccezione di quelli funzionalmente integrati alle attività commerciali ammesse in zona B;

2) attività commerciali con superficie di vendita superiore a 400 mq.;

3) attività industriali o artigianali moleste;

4) stalle, scuderie, porcilaie, pollai ed allevamenti;

5) ogni altra attività e destinazione che a giudizio del Responsabile del servizio, sentito la C.E., risulta in contrasto con il carattere residenziale della zona.

Data l'esistenza di tutte le opere d'urbanizzazione primaria e secondaria, la modalità d'intervento sarà costituita da intervento edilizio diretto con Permesso di Costruire o Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.), da rilasciarsi nel rispetto delle seguenti norme distinte per tipologia di intervento:

A) Per gli edifici esistenti, compatibilmente con la legge sismica:

- sono ammessi ampliamenti al solo scopo di migliorare le condizioni d'abitabilità e fino a raggiungere, verso la pubblica strada, l'allineamento con gli edifici limitrofi appartenenti alla stessa cortina edilizia e, verso gli spazi liberi privati fino ad un distacco tra pareti finestrate di m. 10,00;

– sono ammesse sopraelevazioni sull'intero perimetro dell'edificio, fino a raggiungere l'altezza degli edifici adiacenti lungo la stessa cortina edilizia e fino ad un massimo insuperabile di m. 11,00;

– sono ammesse trasformazioni di singoli edifici mediante demolizione e ricostruzione;

In tutti i casi innanzi riportati, l'incremento di cubatura, rispetto alla cubatura preesistente, dovrà essere verificata con riferimento alle modalità ed ai parametri di cui al successivo punto C) del presente articolo;

B) per i ruderi degli edifici prebellici, anche in parte ristrutturati:

- è ammessa, compatibilmente con la legge sismica, la possibilità della loro totale ricostruzione con le limitazioni già previste per gli edifici esistenti di cui alla lettera A) del presente articolo;

C) per le aree libere è ammessa l'edificazione nel rispetto delle seguenti norme:

- densità fondiaria: 3 mc/mq;
- altezza massima: m. 11,00;
- numero di piani fuori terra: 3, compreso il piano terra o seminterrato;
- distacchi dai confini: m. 5,00 o a confine in caso di parete cieca;
- distacchi da fabbricati: in aderenza o a m. 10,00 tra pareti finestrate nel caso in cui le pareti prospettano su spazi privati;
- distacchi da strade e spazi pubblici: in allineamento con fabbricati limitrofi preesistenti appartenenti alla stessa cortina edilizia; m. 5,00 per singoli edifici che non possono essere allineati con preesistenti edifici.

Sono ammesse costruzioni accessorie alle abitazioni entro o fuori terra, con distanze secondo Codice Civile purchè rientranti nei limiti di densità di zona.

art. 9 zona C – nuova espansione edilizia

Tale zona comprende le aree destinate a nuovi insediamenti residenziali.

Nella zona C il Piano si attua attraverso interventi edilizi diretti con Permesso di Costruire o Denuncia di Inizio Attività.

Sono ammesse le seguenti destinazioni:

a) residenza;
b) attività direzionali;
c) attività commerciali;
d) attività artigianali di servizio con esclusione di quelle moleste;
e) attività ricettive e di ristoro;
f) attività per il tempo libero con esclusione di quelle moleste;
g) attrezzature e servizi pubblici.

Sono escluse le seguenti destinazioni:

1) depositi e magazzini di merci ad eccezione di quelli funzionalmente integrati alle attività commerciali, artigianali e direzionali ammesse in zona C;
2) attività commerciali all'ingrosso;

3) attività industriali o artigianali moleste;

4) stalle, scuderie, porcilaie, pollai ed allevamenti;

5) ogni altra attività e destinazione che a giudizio del Responsabile del servizio, sentito la C.E., risulta in contrasto con il carattere residenziale della zona.

Sono ancora ammesse: costruzioni accessorie nel limite di una superficie coperta non maggiore di 1/10 del lotto d'intervento; altezza massima m. 4,00; distacchi dai confini nel rispetto di quanto previsto dal Codice Civile, purchè rientranti nei limiti di densità di zona.

Nella zona C sono comprese le sottozone C1 – espansione intensiva; C2 – espansione semintensiva; C3 – espansione estensiva.

Sottozona C1 – Espansione intensiva:

in tale zona l'edificazione è ammessa nel rispetto delle seguenti norme di piano:

- densità fondiaria: 1,10 mc/mq;
- altezza massima degli edifici: 10,50 m (ridotta a 9,00 m per l'ambito $C1_1$ ed a 6,50 m per l'ambito $C1_3$);
- distacchi dai confini di proprietà: 5,00 m o a confine in caso di parete cieca;
- distacchi da fabbricati: in aderenza o a 10,00 m tra pareti finestrate;
- distacchi da strade e spazi pubblici: 5,00 m;
- indice di piantumazione: n. 5 piante per ogni 100 mq di area libera residua nell'ambito del lotto e da sistemare a giardino.

Sottozona C2 – Espansione semintensiva:

in tale zona l'edificazione è ammessa nel rispetto delle seguenti norme di piano:

- densità fondiaria: 0,90 mc/mq;
- altezza massima degli edifici: 9,00 m (ridotta a 6,50 m per l'ambito $C2_2$);
- distacchi dai confini: 5,00 m o a confine in caso di parete cieca;
- distacchi da fabbricati: in aderenza o a 10,00 m tra pareti finestrate;
- distacchi da strade e spazi pubblici: 5,00 m;
- indice di piantumazione: n. 5 piante per ogni 100 mq di area libera residua nell'ambito del lotto e da sistemare a giardino.

Sottozona C3 – Espansione estensiva:

in tale zona l'edificazione è ammessa nel rispetto delle seguenti norme di piano:

- densità fondiaria: 0,60 mc/mq;
- altezza massima degli edifici: m. 6,50;
- distacchi dai confini: m. 6,00 o a confine in caso di parete cieca;
- distacchi da fabbricati: in aderenza o a m. 10,00 tra pareti finestrate;
- distacchi da strade e spazi pubblici: m. 6,00;

- indice di piantumazione: n. 5 piante per ogni 100 mq di area libera residua nell'ambito del lotto e da sistemare a giardino;

art. 10 zona D – aree per insediamenti produttivi artigianali

Le aree comprese in questa zona sono destinate al sorgere delle attività industriali, artigianali e produttive connesse alle risorse e potenzialità locali, con esclusione di impianti inquinanti e nocivi alla salute pubblica. Nella zona D sono comprese la sottozona D1 – area P.I.P e la sottozona D2 area di espansione artigianale.

Sottozona D1: area di localizzazione degli insediamenti produttivi, da utilizzare secondo le specifiche norme di attuazione del P.I.P., approvate con deliberazione del C. C. n. 67 del 29/10/1983, e integralmente riprese e fatte salve dal presente piano.

Sottozona D2: è consentita la costruzione di laboratori artigianali con annessa abitazione del titolare, mediante permesso di costruire.

L'edificazione è regolata dai seguenti parametri:

densità fondiaria: 1,80 mc/mq di cui 0,30 mc/mq per l'abitazione del titolare;

altezza degli edifici: m. 8,00, con eccezione di particolari strutture connesse alle esigenze del ciclo produttivo;

distanza dal filo stradale e dai confini di proprietà: ml. 5,00.

Sempre in tale zona il 10% di superficie di standard, da destinare a spazi pubblici o attività collettiva, a verde pubblico o a parcheggi (escluse le sedi viarie), viene individuato all'interno della zona stessa a ridosso della previsione di viabilità di piano. Il tutto in considerazione che tali dotazioni risultano integrative di quelle già esistenti nella adiacente zona "D1" che è stata assoggettata a P.I.P., già infrastrutturata.

art. 11 zona E – zona agricola

Sottozona E1: ricade in questa zona tutto l'ambito territoriale comunale non ricompreso nelle restanti zonizzazioni.

La destinazione d'uso di tale zona è esclusivamente agricola.

In tali aree il PRG si attua mediante intervento edilizio diretto e l'edificazione è collegata al fondo rustico, definito come unico appezzamento di terreno ricadente in zona agricola, ancorché costituito da più particelle catastali, anche non contigue (accorpamento), con un limite massimo di superficie, compreso il lotto di intervento, di mq 20.000.

Sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso principali e compatibili:

a) edifici di abitazione per la conduzione del fondo;

b) attività agri-turistiche;

c) annessi rustici (magazzini e depositi per attrezzi e prodotti agricoli, ricoveri per macchine agricole, serbatoi, silos, costruzioni per la trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli);

d) allevamenti aziendali (stalle, porcilaie, scuderie, ricoveri ecc.). Rientrano in tale categoria gli allevamenti che per il loro approvvigionamento utilizzano per la gran parte i prodotti dell'azienda agricola;

e) attività artigianali di servizio (piccole officine per macchine agricole, locali per la vendita di prodotti agricoli);

f) edifici residenziali non rurali;

g) allevamenti intensivi (sono considerati tali quelli che eccedono gli allevamenti previsti al punto d);

h) attività ricettive e di ristoro;

i) attività per il tempo libero;

l) attrezzature e servizi pubblici.

Sono escluse le seguenti destinazioni:

1) industrie nocive;

2) discariche;

3) depositi materiali.

Per le destinazioni principali e compatibili si applicano i seguenti parametri urbanistici:

densità fondiaria: 0,03 mc/mq per le abitazioni residenziali, rurali e quelle definite con le lettere b), h) ed i) e 0,10 mc/mq per le restanti destinazioni;

altezza massima per abitazioni residenziali e rurali m. 7,50;

altezza massima per altri edifici m. 4,00 salvo particolari esigenze funzionali;

distacchi dai confini: m. 5,00;

distacchi da fabbricati: m. 10,00;

Gli allevamenti intensivi sono ammessi ad una distanza minima di m. 200 dalle zona extra-agricole.

Sottozona E2: ricadono in questa zona le aree boschive di estremo interesse forestale costituite in particolare dal Bosco degli Abeti Soprani e dal Bosco Canala.

La destinazione d'uso di questa zona è esclusivamente agricola la cui utilizzazione è subordinata alle vigenti norme di tutela e gestione fissate dal Corpo Forestale dello Stato, dalla Comunità Montana e dalla Regione Molise nonché, per le porzioni di aree espressamente ricadenti nell'area SIC (Bosco Vallazuna), dal Piano di valorizzazione e conservazione di aree ad elevato valore naturalistico, redatto a cura del Comune di

Sant'Angelo del Pesco e finanziato dalla Regione Molise nell'ambito del POR 2000-2006 misura 1.7.

In tali aree il PRG si attua mediante intervento edilizio diretto e l'edificazione è ammessa per la sola realizzazione di ricoveri temporanei strettamente legati alla tutela e valorizzazione del territorio, con ingombri in pianta limitati e strettamente connessi con la funzionalità degli stessi ed altezze non superiori a m. 4,00. Sono ammesse altezze maggiori solo ed esclusivamente per elementi strutturali strettamente necessari alla funzione del manufatto (torrette di avvistamento ecc.). Per la realizzazione di tali manufatti sono ammessi solo ed esclusivamente materiali eco-compatibili avendo cura di privilegiare il legno e la pietra locale.

Per le costruzioni esistenti, regolarmente autorizzate, sono ammessi interventi di recupero e risanamento igienico sanitario senza cambio di destinazione d'uso. Il cambio di destinazione d'uso è possibile invece solo per riutilizzare manufatti esistenti da adibire alla tutela e valorizzazione del territorio.

In tale zona sono vietati, salvo prescrizioni più restrittive previste nei già richiamati Piani sovra-comunali, i seguenti interventi:

- l'apertura e l'esercizio di cave;
- ogni forma di stoccaggio definitivo di rifiuti solidi e liquidi (discarica);
- l'apposizione di cartellonistica pubblicitaria;
- qualsiasi mutamento dell'attuale utilizzazione dei terreni ed ogni attività che possa incidere sulla morfologia del territorio.

art. 12 zona F – aree per attrezzature e servizi pubblici -

<u>sottozona F1</u>: attrezzature di interesse pubblico

Le aree di questa sottozona sono riservate esclusivamente ai seguenti servizi ed attrezzature pubbliche:

a) attrezzature scolastiche;
b) attrezzature sanitarie;
c) attrezzature sociali, culturali, ricreative e di servizio;
d) mercati di quartiere;
e) uffici pubblici;
f) chiese e servizi a carattere religioso;
g) attrezzature per i trasporti;
h) impianti e servizi a rete.

Le destinazioni d'uso già programmate e/o esistenti sono indicate con appositi simboli nella cartografia di Piano.

L'utilizzazione edilizia è consequenziale alla specifica destinazione delle aree e gli edifici relativi saranno progettati per aderire liberamente e nel modo migliore alle specifiche esigenze funzionali; in ogni caso la densità fondiaria non deve superare i 3 mc/mq. Il distacco da confini e/o limiti di zona m. 5,00; h= m. 10,00; numero di piani 3. Le singole opere potranno eseguirsi mediante permesso di costruire singolo.

sottozona F2: area attrezzata per il turismo sociale

In tale zona il PRG si attua mediante Piano Attuativo di iniziativa privata esteso all'intero ambito o a quota parte di esso. Nel caso di interventi estesi ad ambiti parziali, la superficie non dovrà essere inferiore a mq. 10.000. Il relativo Piano Attuativo dovrà essere inquadrato funzionalmente con riferimento all'intero ambito.

Nella redazione del Piano Attuativo dovranno essere rispettate le seguenti norme fondamentali:

- numero massimo di presenze contemporanee non superiore a 120 unità per ettaro;
- superficie effettiva utilizzabile per l'installazione di unità mobili (tende, roulottes, ecc.) ovvero di manufatti semipermanenti in materiali leggeri (case mobili, bungalows, ecc.) non deve superare 1/3 della superficie totale; della rimanente area, almeno la metà deve restare allo stato naturale, salvo eventuali piantagioni o rimboschimenti e sulla restante superficie devono essere previsti i servizi e le attrezzature comuni relative al complesso;
- la cubatura per detti servizi, compreso un eventuale ostello per non più di 60 posti letto e servizi complementari strettamente necessari, non può superare la densità fondiaria di 0,10 mc/mq e l'altezza massima di m. 5,00;
- le piazzole per le unità mobili non possono avere superficie inferiore a mq 60, e quelle per i manufatti semipermanenti non inferiore a mq. 120;
- su ogni piazzola non può essere installata più di una unità mobile ovvero semipermanente, con capacità media di n. 4 persone;
- eventuali livellazioni del terreno devono essere eseguite in modo da formare scarpate verdi ovvero con eventuali sostegni in materiale naturale (legno, pietra ecc.) di altezza non superiore a ml. 1,50;
- i servizi igienico-sanitari di uso comune, con suddivisione per sesso, devono essere dimensionati nella quantità minima di:
- 1 WC per ogni 20 persone o frazione di 20;
- 1 lavabo ogni 20 persone o frazione di 20;

- 1 Box-doccia ogni 25 persone o frazione di 25;
- 1 doccia all'aperto per ogni 40 persone;
- 1 gruppo di lavelli per stoviglie e vasche per lava-biancheria ogni 50 persone;
- 1 fontanella di acqua potabile ogni 40 persone;
- in prossimità del locale di ricreazione deve essere prevista un'area di sosta con numero di posti-auto pari almeno al 5% del numero delle piazzole; all'interno del complesso devono essere predisposte una o più aree per il parcheggio dei veicoli dei campeggiatori, appositamente segnalate, dimensionate nella misura minima di un posto auto per ogni piazzola;
- devono essere installate, in modo da non disturbare la continuità dell'ambiente, le seguenti attrezzature:
- impianto idrico;
- rete fognante per acque luride va convogliata all'esistente impianto di depurazione presente nei pressi dell'area, mentre la rete di raccolta delle acque meteoriche va convogliata negli esistenti impluvi presenti;
- rete di distribuzione dell'energia elettrica e di illuminazione pubblica;
- impianto antincendio costituito da almeno n. 4 idranti la cui alimentazione deve essere garantita in ogni momento.

E' inoltre opportuno che i complessi ricettivi complementari siano dotati di impianto per l'utilizzazione di energia alternativa (eolica, solare, ecc.) in particolare per la fornitura di acqua calda.

<u>sottozona F3</u>: verde pubblico attrezzato

In tale ambito è esclusa qualsiasi edificazione tranne quelle connesse alla realizzazione di attrezzature ricreative, di svago e dei servizi specifici necessari quali: servizi igienico-sanitari, chioschi, attrezzature per il gioco ragazzi, per la sosta ecc..

I manufatti di cui sopra dovranno presentare una superficie coperta non superiore al 10% dell'ambito.

Tutte le aree destinate a verde pubblico di minore ampiezza saranno sistemate a prato e dotate di opportuna piantumazione di essenze locali attentamente studiata in rapporto alla visibilità stradale ed alla valorizzazione dell'ambiente.

<u>sottozona F4:</u> area attrezzata per il turismo sportivo

In tale ambito, già in parte utilizzato per strutture di svago e sport equestre, con sub-ambito all'uopo sistemato dall'Amministrazione Comunale, il PRG si attua mediante

intervento edilizio diretto previa stipula di preventiva convenzione con l'A. C. a totale cura e spese del richiedente.

Sono ammesse le seguenti destinazioni di supporto all' attività sportiva implementata dalla struttura comunale:

a) attrezzature ricettive e di ristoro per una superficie utile massima di mq. 1.000, nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici:

- Iff: 1,00 mc/mq;
- Rapporto di copertura (Rc): 0,30 mq/mq;
- Altezza massima: 7,50 m.;
- Distacchi dai confini: m. 5,00.

b) installazione di moduli prefabbricati semipermanenti in materiali leggeri, case mobili, bungalows ecc., con destinazione residenziale non continuativa di superficie utile non maggiore di mq. 45,00, altezza massima m. 3,50 ed un lotto minimo di mq. 400, con annessi locali accessori con una superficie massima di mq. 15,00.

c) installazione di moduli prefabbricati semipermanenti in materiali leggeri da adibire a chioschi a servizio di aree di sosta, blocchi servizi igienici e di supporto ad attrezzature per il gioco all'aria aperta ed impianti per l'attività libera. Per tali manufatti dovranno essere rispettati i seguenti parametri urbanistici:

- Rapporto di copertura (Rc): 0,40 mq/mq;
- Altezza massima: 4,00 m.;

d) box in moduli prefabbricati leggeri per il ricovero dei cavalli e relativi locali accessori nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici:

- Rapporto di copertura (Rc): 0,40 mq/mq;
- Altezza massima: 3,00 m. salvo particolari esigenze funzionali.

Come innanzi detto, per la realizzazione delle opere di cui sopra, si dovrà stipulare con l'A.C. apposita convenzione onerosa, nella quale il richiedente si impegna a cedere gratuitamente all'A. C. le aree ricadenti nel lotto di intervento e necessarie per la definizione della viabilità pubblica sulla base delle indicazioni dell' A.C. ed alla loro sistemazione secondo apposito progetto esecutivo.

Le opere di cui sopra saranno scomputate dal conteggio degli oneri di urbanizzazione primaria.

Per ciascun intervento dovrà essere ceduta all'A.C. una superficie tale da garantire gli standards di cui al D.M. 02.04.1968 n. 1444. Tale superficie potrà essere monetizzata quando, a giudizio dell' A.C., la stessa non risultasse di efficace utilizzo per la pubblica utilità.

Sempre in tale zona le nuove strutture previste a servizio del centro, andranno realizzate in prossimità della preesistente urbanizzazione che interessa l'area, al fine di conservare quanto più possibile la naturalità del luogo della parte in ampliamento.
Le opere relative saranno realizzate con criteri costruttivi utili a perseguire la sostenibilità ambientale quali, ad esempio, la predisposizione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, l'uso di materiali costruttivi eco-sostenibili, il recupero delle acque piovane e la gestione dei rifiuti.

art. 13 zona G – Aree a verde

sottozona G1: verde privato

Aree annesse agli edifici residenziali privati esistenti o da costruire. In esse è esclusa ogni edificazione ed è obbligatoria la conservazione delle alberature e di particolari sistemazioni a giardino o orti esistenti. Sono ammessi piccoli manufatti in legno di altezza alla gronda non superiore a m. 2,40 e sviluppo in pianta mq. 15,00 massimo quali pertinenze alla fruizione agricola di fatto presente in tali aree. Nella loro realizzazione va rispettata la distanza di m. 5,00 dai confini e m. 15,00 dai fabbricati adibiti a residenza.

art. 14 – vincolo di rispetto cimiteriale

Vincolo di inedificabilità assoluta all'interno dell'ambito demarcato nell'allegato grafico di zonizzazione del centro urbano. Tale ambito, in accordo al disposto della Legge 01/08/2002 n. 166 art. 28, deroga dalla limitazione minima di m. 200 per quanto riguarda la sua delimitazione verso il centro abitato. All'uopo l'ambito stesso viene chiuso in corrispondenza delle previste infrastrutture viarie.

art. 15 – prescrizioni particolari

All'interno della totalità delle zone omogenee, fermo restante l'acquisizione dei previsti pareri sovra-comunali e, nel rispetto delle restanti normative vigenti, possono essere autorizzati piccoli casotti in legno di superficie non superiore a mq. 12 ed altezza alla gronda non superiore a m. 2,20 da adibire a rimessa attrezzi necessaria per la conduzione di fondi o pertinenza a preesistenti fabbricati.
Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle nuove costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione.

art. 16 – note e prescrizioni integrative di cui ai pareri sovracomunali

A - Prescrizioni Autorità di Bacino Interregionale del fiume Sangro:

1) vengono integralmente recepite nelle presenti N.T.A. le Norme di Attuazione del sovraordinato PAI "Fenomeni gravitativi e processi erosivi" del Bacino Interregionale del fiume Sangro, approvato con Delibera di Consiglio Regionale del Molise n. 156 del 25/05/2014, in considerazione della presenza di una pericolosità discendente dalle scarpate morfologiche del PAI. Tali scarpate risultano riportate nell'Allegato F dello studio geologico, in uno con le relative fasce di rispetto. Quanto sopra trova particolare riferimento alle zone omogenee ricadenti nelle aree a pericolosità P3, P2, P1 e Ps, restando ferma la totale applicazione delle Norme del PAI per l'intero territorio comunale.

B - Prescrizioni idrogeologiche riferite all'intero territorio comunale:

1) venga limitato allo stretto indispensabile il movimento di terra;

2) venga curata la regimazione delle acque meteoriche, onde evitare disordini idrogeologici;

3) le opere puntuali da realizzare dovranno essere oggetto di autorizzazione volta per volta, ai sensi dell'art. 20e/o dell'art. 21 del R.D.L. 1126/26.

C - Prescrizioni idrogeologiche riferite al solo centro abitato oggetto di consolidamento (D.R. n. 1324 del 28/08/1931):

1) nessuna opera potrà essere realizzata nell'ambito della perimetrazione dello strumento urbanistico relativo al solo centro abitato capoluogo senza preventiva autorizzazione di cui all'art. 61 del D.P.R. n. 380/2001 (ex art. 2 della Legge 2.2.74 n. 64 – abitati da consolidare);

2) si devono evitare le infiltrazioni dirette di acque meteoriche in corrispondenza delle pareti di eventuali futuri piani interrati per via dell'alterabilità delle potenzialità meccaniche dei terreni di sedime in presenza di acqua, come previsto nella relazione geologica predisposta a corredo del progetto;

3) nelle aree ubicate nelle zone di versante o in aree interessate da dissesto superficiale (soliflusso), oltre alle indagini puntuali, dovranno essere eseguite verifiche di stabilità dei versanti in condizioni sismiche, sia ante che post operam, ed, eventualmente, realizzati a cura degli interessati interventi tesi a migliorare le condizioni di affidabilità dei terreni, con particolare riguardo alla situazione geostatica degli stessi.